



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.60/2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di La Spezia. Modifiche non sostanziali Ordinanza n.59/2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RICHIAMATE in particolare:

L'ordinanza 7 settembre 2020, n. 57, recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 7 settembre 2020;

L'ordinanza 11 settembre 2020 n. 59 recante; "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 relative al territorio della Provincia della Spezia"

DATO ATTO CHE:

con l'Ordinanza 7 settembre 2020, n. 57 sono state prorogate sino al 30 settembre 2020 e comunque fino all'emanazione di nuove disposizioni regionali, le ordinanze di seguito riportate:

- l'Ordinanza 8 agosto 2020, n. 52, recante "Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID - 19 relative all'attuazione su territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020;
- l'Ordinanza 4 settembre 2020, n. 55, recante Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID - 19 relative all'attuazione su territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 7 agosto 2020;

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

successivamente alla emanazione della sopra richiamata 59/2020 si sono rilevati alcuni errori materiali oltre che la necessità di alcune precisazioni come di seguito indicate:

a) relativamente alle misure adottate nella Provincia della Spezia:

- il primo alinea inerente il divieto delle manifestazioni pubbliche e private richiede la specifica nell'ambito delle esclusioni inerenti la propaganda elettorale e le competizioni elettorali va integrato con "ivi compresi i gazebo itineranti";

b) Relativamente alle misure adottate nel Territorio del Comune della Spezia:

- il quarto alinea inerente la chiusura dei Centri Culturali e Sociali e Circoli ludico ricreativi viene integrato con "ad esclusione dei circoli militari (Circoli Ufficiali - Foresterie)"
- il quinto alinea inerente la sospensione delle attività didattiche in presenza è integrato con le parole "nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi gli asili nido"

c) l'area individuata di intesa con il Sindaco del Comune della Spezia viene specificata come segue: delimitata entro il quadrilatero compreso tra le seguenti strade: Via Aldo Ferrari, Viale Giovanni Amendola, Vile Garibaldi e Via Fiume Nord;

DATO ATTO CHE:

sono confermate le motivazioni e le premesse tutte dell'ordinanza 59/2020;

RITENUTO:

di integrare e modificare la parte dispositiva per quanto in premessa:

RICHIAMATI :

- l'assoluto divieto di assembramento in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico ed il rispetto del distanziamento sociale su tutto il territorio provinciale della Spezia;
- l'obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell'uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Per le motivazioni di cui in premessa la parte dispositiva della ordinanza 59/2020 è sostituita come segue:

ORDINA

1. è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sull'intero territorio della Provincia della Spezia di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
2. nel territorio della Provincia della Spezia sono obbligatorie le seguenti misure:

- a) sono vietate le manifestazioni pubbliche e private con esclusione di quelle inerenti la propaganda elettorale e le competizioni elettorali consentite esclusivamente in forma statica, ivi compresi i gazebo itineranti, a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento oltre che nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
 - b) è vietata la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minor entità.
3. nell'intero territorio del Comune della Spezia sono stabilite le seguenti misure:
- a. chiusura dei locali aperti al pubblico dalle ore 24:00 alle ore 05:00;
 - b. gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 200 spettatori;
 - c. sospensione dell'autorizzazione all'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto.
 - d. chiusura dei Centri Culturali e Sociali e Circoli ludico ricreativi ad esclusione dei circoli militari (Circoli Ufficiali - Foresterie)
 - e. sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi gli asili nido;
 - f. sospensione degli sport di contatto e di squadra con esclusione di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP degli sport dal CONI o dal CIP e relativi allenamenti.
4. nel Comune della Spezia è individuata l'area pubblica o aperta al pubblico in cui è impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro entro il quadrilatero compreso tra le seguenti strade: Via Aldo Ferrari, Viale Giovanni Amendola, Vile Garibaldi e Via Fiume Nord.
5. Nell'area di cui al punto 4 sono stabilite le seguenti ulteriori misure:
- a) divieto assoluto di assembramento anche con protezione delle vie respiratorie;

La presente ordinanza decorre dalla data di adozione e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 23 settembre 2020 e sostituisce integralmente l'ordinanza 56/2020.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
- al Prefetto della Spezia;
- al Sindaco della Spezia;
- al Presidente della Provincia della Spezia.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 12 settembre 2020

Giovanni Toti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Toti', written in a cursive style.